REGOLAMENTO (CEE) N. 3096/76 DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 1976

recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 2107/74 che stabilisce le misure di salvaguardia applicabili all'importazione di conserve di funghi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 865/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1164/76 (2),

visto il regolamento (CEE) n. 1927/75 del Consiglio, del 22 luglio 1975, relativo al regime degli scambi con i paesi terzi nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (3), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

considerando che, in seguito all'importazione massiccia di conserve di funghi in provenienza dai paesi terzi a prezzi nettamente inferiori al prezzo di costo dell'industria comunitaria, la Commissione ha constatato, nell'agosto 1974, che il mercato della Comunità rischiava di subire perturbazioni gravi atte a compromettere gli obiettivi di cui all'articolo 39 del trattato; che, per far fronte a questa situazione, la Commissione ha adottato, con regolamento (CEE) n. 2107/74 dell'8 agosto 1974 (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1407/76 (5), misure di salvaguardia all'importazione dei prodotti suddetti;

considerando che la situazione che aveva motivato il ricorso alle misure di salvaguardia non sussiste più e che è pertanto opportuno abrogare il predetto regolamento;

considerando che, nel quadro delle misure di salvaguardia, il regolamento (CEE) n. 2107/74 ha previsto il ricorso ad un regime di titoli d'importazione; che la validità dei titoli concessi per il trimestre in corso scade il 31 dicembre 1976;

considerando che detto regime di titoli si sostituiva, durante l'applicazione delle misure di salvaguardia, a quello istituito dall'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1927/75; che, per garantire la continuità delle importazioni, è opportuno fissare la data di applicazione di quest'ultimo regime di titoli d'importazione tenendo conto in particolare del termine di rilascio dei medesimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2107/74 è abrogato con effetto dal 1° gennaio 1977.

Articolo 2

Il regime di titoli d'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1927/75 si applica alle conserve di funghi a decorrere dal 27 dicembre 1976.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 1976.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

(1) GU n. L 153 del 1°. 7. 1968, pag. 8.
(2) GU n. L 135 del 24. 5. 1976, pag. 38.
(3) GU n. L 198 del 29. 7. 1975, pag. 7.
(4) GU n. L 218 del 9. 8. 1974, pag. 54.
(5) GU n. L 158 del 19. 6. 1976, pag. 25.